



STATUTO dell'ORGANISMO di VIGILANZA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2012

Rev. 002 approvata dal CDA in data 30.06.2014



Sommario

Articolo 1 - Scopo e ambito di applicazione 3

Articolo 2 - Nomina e composizione dell'Organismo 3

Articolo 3 - Durata in carica 3

Articolo 4 - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità 4

Articolo 5 - Convocazione, Voto e Delibere dell'Organismo 4

Articolo 6 - Obblighi di diligenza e riservatezza 4

Articolo 7 - Funzione e Potere dell'Organismo 4

Articolo 8 - Riporto informativo 5

Articolo 9 - Regolamento dell'Organismo 5

Articolo 10 - Modifiche dello Statuto 6





Articolo 1 - Scopo e ambito di applicazione

È istituito presso “ RSA MONTICELLO “ (di seguito “ RSA ”) un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo”) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito “il Modello”) adottato da RSA allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Il presente regolamento è predisposto dal Consiglio di Amministrazione della RSA MONTICELLO al fine di disciplinare il funzionamento dell’Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà, l’Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 - Nomina e composizione dell’Organismo

L’Organismo è un organo collegiale misto composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente scelto a maggioranza dall’Organismo medesimo.

La nomina di tale ODV compete al Consiglio di Amministrazione mediante delibera consigliare

I membri dell’Organismo possono essere nominati sia tra soggetti esterni sia tra soggetti interni alla RSA. I membri dell’Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell’ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L’organo collegiale si compone come segue:

- un membro avente esperienza nel settore legislativo;
- un membro avente esperienza nel settore amministrativo / contabile;
- un membro avente esperienza nel settore sicurezza / ambiente.

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina ed alla revoca dei membri dell’Organismo mediante delibera consigliare.

L’Organismo potrà avere a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie definite dal CDA e proposta all’Organismo stesso, della quale l’Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 3 - Durata in carica

La durata in carica dei componenti dell’O.D.V. è di tre anni a far data dal momento della loro nomina effettiva. Nel caso in cui la scadenza dei tre anni cada prima del 31 dicembre, l’incarico è automaticamente prorogato al 31 dicembre dell’anno in corso per consentire le operazioni di





chiusura dell'annualità"¹

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

Articolo 4 - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla RSA da interessi economici o coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi, fatto salvo il pagamento del compenso da parte della RSA. Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto 231

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il CdA, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA deve revocare il mandato.

Articolo 5 - Convocazione, Voto e Delibere dell'Organismo

L'Organismo di Vigilanza stabilisce in autonomia, in conformità all'art. 9 del presente Statuto, le modalità di convocazione, voto e delibere dello stesso.

Articolo 6 - Obblighi di diligenza e riservatezza

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre, i componenti dell'organismo si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli inerenti all'applicazione del D. Lgs. 231, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

Articolo 7 - Funzione e Potere dell'Organismo

L'O.V.C. ha il compito di:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo;
- proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche od integrazioni del Modello organizzativo, per renderlo più efficiente, anche in relazione all'esperienza derivante dalla sua concreta applicazione;

¹ Comma così sostituito con deliberazione del CDA in data 07/04/2014.





- effettuare periodici controlli nelle aree nelle quali possono essere commessi i reati, adottando i necessari provvedimenti in relazione a rischi concreti;
- promuovere l'attività di informazione circa le disposizioni del Decreto ed il Modello Organizzativo nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori non subordinati; verificare lo svolgimento dei corsi di formazione professionale finanziati da Ente pubblico;
- accertare comportamenti scorretti di coloro che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello, promuovendo il conseguente avvio delle procedure disciplinari; segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali ipotesi di reato;

Al fine di assolvere i propri compiti l'O.D.V. è autorizzato ad accedere liberamente a tutti i dati, a prendere visione dei documenti, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed a convocare i responsabili dei settori e gli operatori, avvalendosi anche della loro collaborazione.

Articolo 8 - Riporto informativo

L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare in ordine all'attività svolta il Consiglio di Amministrazione, Il Presidente ed il revisore dei Conti con le seguenti modalità:

- su base continuativa, anche informale, direttamente al Presidente ed al Direttore;
- su base periodica in conformità alle scadenze previste dal Piano di Vigilanza annuale e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti;

Con particolare riferimento al reporting periodico l'Organismo deve presentare:

- con cadenza semestrale verso il Revisore dei Conti una relazione informativa relativa all'attività svolta indicando, tra l'altro, i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla RSA, sia in termini di efficacia del Modello;
- con cadenza semestrale verso il Consiglio di Amministrazione una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso (indicando anche le violazioni riscontrate, le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse, gli interventi correttivi ed il loro stato di realizzazione) l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure ed un piano delle attività previste per l'anno successivo²

Articolo 9 - Regolamento dell'Organismo

La definizione degli aspetti attinenti all'operatività dell'Organismo (es.: calendarizzazione delle attività, format delle verbalizzazioni, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli)

² Articolo così modificato con deliberazione del CDA in data 30/06/2014.





sono oggetto di apposita regolamentazione che verrà adottata in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

Il Regolamento viene adottato dall'Organismo di Vigilanza all'unanimità. Ogni modifica può essere effettuata unicamente dall'Organismo tramite la medesima procedura.

Articolo 10 - Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione.

